



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento di Sportelli del consumatore in ambito regionale ex articolo 8 del D.M. 10 agosto 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, l'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

VISTO il DPCM 29 luglio 2021, n. 149, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico che attribuisce alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica le competenze in materia di politiche per i consumatori;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*";

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 agosto 2020 (registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2020 n. 1-835) con cui sono state individuate per l'anno 2020 le iniziative a vantaggio dei consumatori mediante la strutturazione di una quota parte delle risorse disponibili in bilancio per gli anni 2020-2022;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del predetto D.M. 10 agosto 2020 con cui è stata assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica - per il biennio 2021-2022 - la somma di € 10.000.000,00 per favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante, in particolare sportelli aperti ai consumatori;

VISTO l'articolo 9, comma 2, del predetto D.M. 10 agosto 2020 con cui si dispone che nei limiti delle risorse di cui al comma 1 effettivamente disponibili sul capitolo di bilancio n.1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con successivi provvedimenti del Direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del presente decreto, mediante l'adozione dei più confacenti strumenti attuativi, tra cui la stipula di convenzioni, l'acquisizione di servizi e l'adozione di decreti con cui disciplinare le modalità di attuazione, gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto D.M. 10 agosto 2020, occorre procedere con l'individuazione dei criteri, modalità e termini per la realizzazione della linea di attività di cui all'art. 8 dello stesso decreto ministeriale, denominato "sportelli regionali del consumatore";

CONSIDERATO altresì che la predetta linea di attività relativa al finanziamento di sportelli territoriali in ambito regionale ha rappresentato un intervento diffuso e costante nei programmi generali presentati dalle Regioni e finanziati sulla base dei precedenti decreti ministeriali di riparto e che, tuttavia, sulla base di tali esperienze passate, si è riscontrato una significativa difformità attuativa tra Regioni, ed una declinazione in modalità non sempre tali da consentirne una adeguata conoscibilità da parte dei cittadini consumatori con compromissione dei risultati in termini di consumatori informati ed assistiti e quindi di possibilità di valorizzarne la possibile efficacia, nonché una notevole disomogeneità di assorbimento economico per il finanziamento di tali sportelli, non sempre giustificata sulla base di diversa qualità o quantità di servizio offerto;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 13 novembre 2020 "Nuova Agenda europea dei consumatori. Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa economica sostenibile" (COM(UE) 2020/696) che evidenzia anche il ruolo delle iniziative locali di consulenza ai consumatori quale strumento efficace per raggiungere i consumatori più vulnerabili;

CONSIDERATE le norme in tema di coordinamento della finanza pubblica in sede di attuazione del c.d. federalismo fiscale con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano che escludono l'attribuzione di risorse aggiuntive di cui alla L. 42/2009 e s.m.i.;

CONSIDERATI gli elementi emersi in occasione della XIX Conferenza programmatica Regioni-CNCU di cui all'art. 137 del Codice del consumo tenuta on-line il 16-17 dicembre 2020 ed in particolare gli elementi relativi all'importanza di orientare il finanziamento in modo stabile verso la creazione di una rete di sportelli qualificati aperti ai consumatori;

CONSIDERATO che ai fini dell'individuazione dei criteri di riparto del finanziamento destinato ex art. 8 del D.M. 10 agosto 2020, alle Regioni si è fatto riferimento ai criteri tradizionalmente seguiti in analoghe situazioni nei precedenti decreti ministeriali di riparto, costituiti da una quota fissa, pari allo 13% attribuita in parti uguali a tutte le Regioni e della restante quota, parti all'87% ripartita in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2021 come risultante dalle rilevazioni ISTAT;

CONSIDERATO altresì che la gran parte della normativa in materia di consumo ha carattere nazionale oltre che europeo, per cui risulta opportuno garantire su tutto il territorio nazionale per il tramite degli Enti Regionali un livello il più possibile uniforme oltre che omogeneo di tutela dei consumatori in termini di accesso gratuito alle informazioni, assistenza e consulenza ai consumatori attraverso dei centri distinti e qualificati in materia consumeristica, da individuarsi da parte delle

Regioni, preferibilmente nelle associazioni regionali dei consumatori;

CONSIDERATO che la natura del finanziamento e la specifica finalità della norma primaria che lo disciplina ex art. 148 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 in quanto iniziativa a vantaggio dei cittadini consumatori utenti ed anche alla luce dei programmi generali finanziati nelle precedenti annualità sulla base della stessa norma che, facendo leva su principi di sussidiarietà, hanno costantemente previsto attività di supporto e finanziamento di sportelli per i consumatori, è stata avvertita l'esigenza di avviare in modo sperimentale la strutturazione di una specifica iniziativa relativa agli sportelli per i consumatori, che presenti delle caratteristiche minimi comuni su tutto il territorio nazionale per il tramite degli Enti Regionali al fine di agevolare l'accesso ad un servizio di assistenza, informazione, gratuito da parte di tutti i cittadini consumatori italiani in ciascuna Regione e dall'altro l'impiego più efficace ed efficiente delle risorse;

CONSIDERATO, ancora, che è stata condotta da parte della Direzione Generale una mappatura relativa alla normativa regionale e agli sportelli regionali del consumatore anche mediante la somministrazione di un questionario rivolto a tutte le Regioni e che l'esito del lavoro di rilevazione, realizzata tra il mese di agosto e ottobre 2021, ha restituito elementi interessanti in particolare per quanto riguarda il costo medio generale di sportello, che appare utile prendere in considerazione anche se in un'ottica di prima applicazione sperimentale al fine della valorizzazione degli aspetti comuni sia pure nel rispetto delle caratteristiche e tipicità proprie di ciascuna Regione;

RILEVATA l'esigenza di dare effettività alla tutela dei consumatori ed utenti in ambito regionale, mediante, in particolare sportelli aperti ai consumatori al fine di garantire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee;

VISTO l'art. 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 in merito alla pubblicità dei contributi ricevuti dalle Associazioni dei consumatori;

RITENUTO opportuno dare attuazione alle iniziative di cui all'art. 8 del DM 10 agosto 2020;

DECRETA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) "legge": la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - b) "decreto di ripartizione 2020": il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2020;
 - c) "finanziamento": la somma totale riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per gli interventi previsti dall'art. 8 del decreto di ripartizione 2020, destinata a ciascuna Regione, secondo le modalità illustrate nel decreto e riferita sia alle risorse per la realizzazione delle attività che agli oneri per la commissione di verifica;
 - d) "cofinanziamento": ulteriori risorse finanziarie, provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o attuatori, ivi compresi i finanziamenti europei, per la quota parte delle spese non coperte dal finanziamento riconosciuto ai sensi delle presenti disposizioni;
 - e) "proposta": un programma di attività articolato secondo due direttrici: una è l'attività

esercitata tramite gli sportelli regionali aperti al consumatore e l'altra è rappresentata dalle ulteriori attività che la Regione propone ai fini del finanziamento ed aventi ad oggetto attività di informazione, assistenza o educazione in ambito regionale.

- f) "sportello aperto al consumatore": punto di contatto qualificato a cui il consumatore utente può rivolgersi gratuitamente per avere assistenza, informazione e supporto relativamente ad una questione che attiene all'esercizio dei diritti/opportunità/rimedi previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed europea a tutela del consumatore utente;
- g) "soggetti beneficiari": le Regioni destinatarie del finanziamento per la realizzazione degli sportelli regionali aperti ai consumatori nonché di ulteriori attività di informazione, assistenza ed educazione rivolte ai consumatori ed utenti regionali;
- h) "soggetti attuatori o gestori": le Regioni, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle Regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- i) "Responsabile Regionale": il soggetto titolare di funzioni dirigenziali che in base alle norme regionali è funzionalmente competente in materia di tutela dei consumatori a livello regionale e pertanto abilitato ad impegnare la Regione rispetto all'esterno;
- j) "Ufficio competente": la Divisione V "Politiche, normativa e progetti per i consumatori" della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica;
- k) "Direzione Generale": la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica;
- l) "Direttore Generale": il Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica;
- m) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
- n) "Codice del Consumo": il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del DM 10 agosto 2020, disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di un contributo alle spese sostenute dalle Regioni al fine di aumentare il livello di tutela dei consumatori ed utenti in ambito regionale attraverso la realizzazione di sportelli aperti ai consumatori per agevolare e facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e dalle altre disposizioni regionali, nazionali ed europee, avendo riguardo anche ai risultati medio tempore conseguiti sulla base delle attività finanziate con le risorse provenienti dai precedenti decreti di riparto.

Art. 3

Ripartizione delle risorse finanziarie e ammissione a finanziamento

1. Con il presente decreto si provvede a dare attuazione ad iniziative per un valore complessivo pari ad € 10.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 imputati all'esercizio 2021 ed € 5.000.000,00 imputati all'esercizio 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni secondo i seguenti criteri:
 - a) il 13% della somma complessiva è ripartito in proporzioni uguali tra tutte le Regioni;
 - b) il 87% della somma complessiva è ripartito in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, in base ai dati ISTAT al 1 gennaio 2021¹, come riportato nell'Allegato B del presente decreto;
3. L'importo delle risorse destinato alle singole Regioni derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 2 è esplicitato nel prospetto allegato (allegato A) e l'importo totale spettante a ciascuna di esse è riepilogato nella seguente Tabella 1:

Tabella 1. Sintesi dei fondi destinati alle Regioni

	Regioni	Importo
1	Abruzzo	€ 260.615,95
2	Basilicata	€ 150.305,04
3	Calabria	€ 349.213,16
4	Campania	€ 917.762,11
5	Emilia Romagna	€ 733.200,54
6	Friuli Venezia Giulia	€ 247.680,44
7	Lazio	€ 923.898,71
8	Liguria	€ 294.194,61
9	Lombardia	€ 1.558.867,30
10	Marche	€ 292.938,63
11	Molise	€ 112.766,16
12	Piemonte	€ 707.429,27
13	Puglia	€ 655.647,33
14	Sardegna	€ 307.416,78
15	Sicilia	€ 792.317,04
16	Toscana	€ 616.977,04
17	Umbria	€ 197.773,56
18	Valle D'Aosta	€ 86.948,09
19	Veneto	€ 794.048,24
	TOTALE	€ 10.000.000,00

4. Le risorse di cui al comma 3 del presente articolo, ripartite tra ciascuna Regione sono destinate per un ammontare non inferiore al 70% al finanziamento di sportelli per il consumatore in ambito regionale, mentre la restante quota, su cui gravano gli oneri della commissione di verifica di cui all'art. 13, può essere destinata anche ad altre iniziative individuate dalla Regione, aventi ad

¹ (Comunicato ISTAT "Indicatori demografici" 3 maggio 2021)

oggetto sempre attività di assistenza, informazione ed educazione ai consumatori ai sensi dell'art. 8 del D.M. 10 agosto 2020.

5. L'ammissione provvisoria al finanziamento avviene a seguito dell'accoglimento della domanda di finanziamento presentata dalla Regione, ai sensi del presente decreto.

Art. 4

Compatibilità con ulteriori risorse

1. Il finanziamento di cui al presente decreto è compatibile con ulteriori risorse finanziarie, provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o attuatori, ivi compresi i finanziamenti europei, destinate alla copertura della quota parte delle spese non coperte dalle risorse riconosciute ai sensi delle presenti disposizioni nonché con la realizzazione di progetti del servizio civile.

Art. 5

Strutturazione della proposta

1. Ai sensi dell'art. 2 c. 1 la Regione, a seguito dell'ammissione provvisoria al finanziamento, presenta una proposta riguardante:
 - A) necessariamente la strutturazione di un sistema di sportelli aperti ai consumatori a livello regionale, a cui vanno destinate almeno il 70% delle risorse riconosciute a ciascuna Regione, come riepilogato nella seguente tabella 2.

Tabella 2. Risorse destinate al finanziamento sportelli aperti al consumatore

	Regioni	Importo per sportelli
1	Abruzzo	€ 182.431,16
2	Basilicata	€ 105.213,53
3	Calabria	€ 244.449,21
4	Campania	€ 642.433,48
5	Emilia Romagna	€ 513.240,38
6	Friuli Venezia Giulia	€ 173.376,31
7	Lazio	€ 646.729,10
8	Liguria	€ 205.936,22
9	Lombardia	€ 1.091.207,11
10	Marche	€ 205.057,04
11	Molise	€ 78.936,31
12	Piemonte	€ 495.200,49
13	Puglia	€ 458.953,13
14	Sardegna	€ 215.191,74
15	Sicilia	€ 554.621,93
16	Toscana	€ 431.883,93
17	Umbria	€ 138.441,49
18	Valle D'Aosta	€ 60.863,66
19	Veneto	€ 555.833,77

Totale	€7.000.000,00
--------	----------------------

B) facoltativamente l'indicazione di attività aventi ad oggetto iniziative di assistenza, informazione ed educazione a vantaggio dei consumatori ed utenti a cui destinare la restante quota del finanziamento fino al massimo del 30% del totale, inclusi gli oneri di verifica di cui all'art. 3 comma 4.

2. La strutturazione di un sistema di sportelli regionali aperto ai consumatori deve essere orientata ad assicurare sul territorio regionale, la presenza di qualificati centri di assistenza gratuita al cittadino consumatore e utente.
3. A ciascuno sportello potrà essere destinata ai sensi del presente decreto una quota di finanziamento non superiore ad € 30.000,00 per 18 mesi di attività, da impiegarsi avendo riguardo al carico di lavoro, tempo di apertura, bacino di utenza, ed altri elementi che dovranno essere specificati dalla Regione nella proposta di cui all'art.11, comma 1.
4. La proposta, prima della presentazione, deve essere approvata dalla Regione sulla base delle rispettive norme organizzative e di attribuzione delle competenze, sentito l'organo rappresentativo delle associazioni a livello regionale ove presente o utilizzate altre modalità di consultazione dove non presente. Dell'avvenuta consultazione si dovrà dare atto, mediante l'indicazione di precisi riferimenti, nel provvedimento di approvazione della proposta di cui al presente decreto da parte della Regione.
5. Allo scopo di rafforzare l'efficacia delle proposte nonché l'economicità delle iniziative, il Ministero promuove la condivisione e lo scambio proficuo di buone prassi tra le Regioni, nonché ove richiesto iniziative di tutoring. Le Regioni possono indicare nella proposta le forme di collaborazione interregionale che intendono sviluppare nonché l'esigenza specifica al fine della possibile attivazione di un supporto mirato, nonché la disponibilità a partecipare alla strutturazione di un sistema di monitoraggio congiunto degli sportelli.

Art. 6

Contenuto minimo della Proposta

1. Il finanziamento di cui all'art.5, co 1 lett. A) è destinato al finanziamento degli sportelli aperti ai consumatori della Regione in un numero determinato dalla Regione e comunque determinabile ai sensi dell'art. 5 comma 3. Gli sportelli devono essere in un numero tale da essere ubicati almeno nel territorio di ciascuna provincia della Regione, assicurando comunque anche per i restanti una distribuzione il più omogenea possibile su tutto il territorio regionale, che tenga eventualmente conto di specificità come ad es. densità popolazione, difficoltà del territorio, ecc., nonché tenendo conto altresì di canali on-line esistenti o da realizzarsi a livello regionale.
 - 1.1 Gli sportelli dovranno presentare almeno i seguenti requisiti minimi:
 - a. essere aperti al pubblico e liberamente accessibili dai cittadini, anche con difficoltà motorie;
 - b. i giorni di apertura a settimana non meno di 2 per sportello, garantendo altresì una media di apertura di 3 giorni a settimana tra tutti gli sportelli finanziati ai sensi del presente decreto; gli orari di apertura non meno di 4 ore per giorno di apertura e

- garantendo altresì una media di apertura di 6 ore per giorno a settimana tra tutti gli sportelli finanziati ai sensi del presente decreto;
- c. individuazione del soggetto gestore, con il quale nel caso di soggetto diverso dalla Regione, andranno disciplinati mediante apposita convenzione gli elementi fondamentali di gestione dello sportello alla luce delle previsioni del presente decreto ai sensi dell'art. 7;
 - d. accesso ad Internet e ad una casella di posta elettronica intestata al soggetto gestore dello sportello;
 - e. numero telefonico e segreteria telefonica;
 - f. identificazione di un responsabile di sportello ed individuazione dell'esperto legale e del conciliatore disponibile presso lo sportello per il primo inquadramento della questione da parte del consumatore;
 - g. gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo contatto, comprese quelle rese, in sede di primo studio della controversia, dall'esperto legale e dal conciliatore dello sportello. L'assistenza legale nell'ambito di procedimenti giudiziari ed extragiudiziali così come l'attività del conciliatore nell'ambito di procedure di conciliazione non potranno essere finanziate ai sensi del presente decreto;
 - h. informazione al consumatore che l'attività resa dallo sportello è finanziata o cofinanziata con fondi ex art. 148 della l. 388/200;
 - i. esclusività della sede dedicata allo sportello, con divieto di uso promiscuo con altre attività, siano esse professionali o di altre associazioni diverse dei consumatori, limitatamente all'orario di apertura dello sportello per le sedi messe a disposizione da enti pubblici; la distinzione deve essere percepibile dal consumatore;
 - j. esposizione, all'esterno della sede di una targa che identifichi lo sportello del consumatore e che risulti idonea, a far percepire al consumatore l'esistenza dello sportello;
 - k. registrazione del numero delle pratiche evase con i principali elementi identificativi;
 - l. messa a disposizione del consumatore per la compilazione la modulistica diretta a rilevare il livello qualitativo e qualitativo di soddisfazione del servizio ricevuto allo sportello;
 - m. adeguata informazione sul sito della Regione e sui siti istituzionali dei soggetti gestori dell'ubicazione degli sportelli e del servizio reso e finanziato ai sensi del presente decreto;
 - n. durata di apertura 18 mesi;
 - o. la previsione dei costi totali, con l'indicazione delle risorse finanziarie da assegnare a ciascun sportello con la specificazione di eventuali ulteriori apporti economici.

1.2 Relativamente a ciascun sportello finanziato andranno valorizzati i seguenti indicatori di risultato:

<i>Iniziativa</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Documentazione a supporto</i>
Sportelli aperti ai consumatori	- numero di sportelli	Generalità dello sportello
	- n. di richieste di informazioni telefoniche/e-mail	Archivio delle richieste informazioni/e-mail

	- numero di pratiche	Archivio delle pratiche
	- numero di conciliazioni	Archivio delle conciliazioni
	- altro (specificare)	

All'interno della medesima linea di attività può essere altresì finanziata la realizzazione di strumenti di collegamento e monitoraggio tra sportelli (anche facenti capo a soggetti gestori/attuatori diversi), nonché la partecipazione a coordinamenti sovraregionali che mirino alla messa in comune di buone pratiche.

2. Il finanziamento di cui all'art. 5, c. 1 lett. B) è destinato al supporto ad attività assistenza, informazione ed educazione a vantaggio dei consumatori ed utenti riferite all'ambito regionale.

2.1 La proposta dovrà riportare:

- a) la descrizione dell'oggetto, degli obiettivi e delle attività, eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici, che si intendono realizzare e dei relativi risultati;
- b) la previsione dei costi, durata e soggetto attuatore;
- c) l'indicazione dei risultati misurabili che si intende conseguire attraverso la realizzazione delle attività previste attraverso l'indicazione di un set di indicatori coerenti con le attività proposte.
- d) il dettaglio dell'eventuale apporto di ulteriori risorse da parte della stessa Regione e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti europei;
- e) la previsione di eventuali accordi o intese tra le Regioni per la realizzazione di attività in collaborazione;

Art. 7

Soggetti attuatori e gestori

1. Le attività di ciascuna proposta, compresa la gestione degli sportelli di cui all'art. 5, co 1 lett. A, vengono realizzate dalle Regioni, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle singole Regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo le modalità individuate nella proposta stessa.
2. I rapporti di collaborazione con le singole associazioni dei consumatori o con gruppi di associazioni individuati quali soggetti attuatori e/o gestori sono regolati dalle Regioni attraverso apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti: le attività, per quanto riguarda la gestione degli sportelli di cui all'art. 5, comma 1, lett. A) la previsione degli elementi di cui all'art. 3, comma 4, la calendarizzazione degli obiettivi, l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità di collaborazione, la durata, con la specificazione del termine iniziale e finale, le modalità di monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese.

Art. 8
Spese ammissibili

1. Fatta salva l'eventuale diversa disciplina relativamente alle ulteriori risorse finanziarie destinate alla proposta da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o attuatori, per la realizzazione delle attività di cui al presente decreto sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa sostenute dal soggetto beneficiario:
- a) *spese per macchinari, attrezzature, prodotti*: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari), da utilizzare presso le sedi di localizzazione delle attività;
 - b) *spese per acquisizione di servizi* relativi a:
 - realizzazione di appositi programmi informatici per la realizzazione di nuovi siti internet, per l'adeguamento di quelli già esistenti, per la realizzazione di strumenti di CRM e simili per la gestione dei contatti con i consumatori e la registrazione delle pratiche;
 - iniziative di comunicazione nonché attività divulgative e di informazione relative alle attività oggetto della proposta comprese quelle necessarie per la promozione dell'orario e dei servizi resi dagli sportelli di cui all'art. 5, comma 1 lett. A) con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura;
 - consulenze professionali e/o prestazioni di lavoro autonomo, fornite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e/o dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi *curriculum* che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto;
 - c) *spese di retribuzione del personale*: dipendente delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori/gestori, con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso apprendistato professionalizzante, per le prestazioni occasionali con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione della proposta e venga resa ai fini dell'ammissibilità delle relative spese puntuale relazione sull'attività svolta;
 - d) *rimborso spese per i volontari ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117* per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;
 - e) *oneri relativi al compenso per i membri della Commissione* di verifica di cui all'art. 13;
 - f) *spese generali*: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto

importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi emissioni, buoni pasto del personale dipendente come definito alla lettera c) ad esclusione del personale della Regione, e dei membri della commissione di verifica compresi gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di contributo da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a € 300.000,00.

2. Le spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'art.5, comma 1, lett. A sono ammissibili a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, mentre le spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. B sono ammissibili a decorrere dalla data della presentazione della proposta ai sensi dell'art. 11, comma 1.
3. Le spese sostenute dalle associazioni in qualità di soggetti attuatori/gestori delle attività proposte devono essere rendicontate al soggetto beneficiario e devono essere da questi accertate e liquidate nei limiti dell'importo previsto nelle rispettive convenzioni, in base alle disposizioni del presente decreto ed alle eventuali disposizioni contabili vigenti in ciascuna Regione.
4. Sono ammissibili le spese per le quali, ove non espressamente prevista la forfetizzazione, sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa, con l'attestazione, altresì, dell'avvenuto pagamento. Le spese devono essere direttamente imputabili alla realizzazione delle attività previste per la proposta approvata, chiaramente pertinenti e non devono evidenziare costi incongrui o superflui o eccessivi o comunque non adeguatamente giustificati e devono essere in regola con le vigenti norme previdenziali, contributive e fiscali, ivi comprese quelle relative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
5. Non sono ammissibili spese di cui al comma 1, lett. c), limitatamente al personale di nuova assunzione, e lettere a) ed b) qualora la prestazione sia resa da una persona fisica o giuridica (in tal caso il riferimento è agli amministratori), rispetto alla quale il legale rappresentante dell'associazione o i componenti degli organi direttivi, si trovino in diretta posizione di conflitto di interesse, ovvero si trovino in posizione di conflitto di interesse trattandosi di coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il quarto grado.
6. L'Ufficio competente in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di cui all'articolo 13 in sede di verifica, possono richiedere, al fine di valutare la pertinenza e congruità della spesa, il *curriculum vitae* da cui risulti la competenza professionale del consulente, collaboratore, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo per la realizzazione di servizi di cui all'art. 1, lett. b prima e seconda interlinea, o dipendente, i contratti relativi alla prestazione e ogni altra documentazione (rapporti di attività, verbali, materiali prodotti, database, ecc.) idonei a comprovare il contenuto delle attività, il riferimento al programma finanziato, l'effettiva esecuzione ed il prodotto della prestazione, l'eventuale impegno orario e comunque il periodo di svolgimento.
7. In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lettera c), le spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
8. Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, una dicitura del seguente tenore:
"realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione

..... con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. DM 10.08.2020", pena la non ammissibilità delle spese suddette.

9. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per il programma sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenti un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti attuatori le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
10. Sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, deve essere apposta, in modo chiaro ed indelebile una dicitura del seguente tenore: "*Spesa relativa all'intervento del programma generale della Regione finanziato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del D.M. 10.08.2020*". Per le fatture digitali ed altri titoli di spesa nativi digitali, la dicitura deve essere riportata all'interno del titolo stesso.
11. I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso il soggetto gestore/attuatore e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione o degli organi preposti.

Art. 9

Termini e modalità per la presentazione delle domande e delle proposte

1. La domanda di ammissione al finanziamento predisposta secondo l'allegato (Mod. 1), unitamente alla richiesta di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione relativamente alle attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. A), può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero ed entro e non oltre il 13 dicembre 2021. La domanda di ammissione a finanziamento sottoscritta digitalmente dal responsabile regionale, deve essere trasmessa via pec al seguente indirizzo: dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it.
2. Nell'oggetto della pec deve essere riportata la dicitura: "Legge n. 388/2000, articolo 148. Art. 8 D.M. 10.08.2020. Domanda della Regione ----- .
3. Con la domanda di ammissione a finanziamento, la Regione si impegna a presentare entro e non oltre il 30 gennaio 2022, la proposta di cui all'art. 5, comma 1 predisposta secondo lo schema di cui all'allegato (Mod. 2), unitamente all'atto della Regione di approvazione della Proposta ed all'atto in cui si formalizza la consultazione dell'organo rappresentativo delle associazioni regionali, ove presente, o altre modalità di consultazione, dove non presente, effettuata dalla Regione sulla stessa proposta.

Art. 10

Modalità e termini per l'istruttoria

1. L'Ufficio competente, entro 5 giorni dalla presentazione, istruisce, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, la domanda di finanziamento presentata dalla Regione.
2. L'Ufficio competente può richiedere, tramite e-mail, pec o altri strumenti di comunicazione, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata.
3. La Regione deve ottemperare alla richiesta di cui al comma 2 facendo pervenire gli elementi richiesti con la massima tempestività e comunque nei termini stabiliti nella richiesta stessa.
4. La Direzione Generale, in caso di esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, dispone l'ammissione provvisoria al finanziamento, specificando l'ammontare del finanziamento

per la realizzazione della proposta (art. 5, comma 1, lett. A e B) ed il compenso massimo per gli oneri di verifica, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.

5. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria di cui ai commi da 1 a 3 la Direzione Generale dà tempestiva comunicazione alla Regione, specificandone le motivazioni.

Art. 11

Attuazione della proposta e monitoraggio sullo stato di avanzamento del programma

1. Ciascun soggetto beneficiario entro il 31 gennaio 2022 presenta la proposta (Mod. 2) delle iniziative in cui sono riportati tutti gli elementi di dettaglio tecnico operativo e giuridico per la realizzazione della proposta avendo riguardo alle attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. A e B.
2. La proposta deve essere accompagnata dal relativo atto di approvazione da parte della stessa Regione ed atto da cui risulti che riguardo alla proposta stessa sia stato sentito l'organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori regionali, sottoscritta digitalmente dal responsabile regionale.
3. Il soggetto beneficiario effettua il monitoraggio delle attività svolte e dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività dalla data di comunicazione dell'ammissione a finanziamento alla data del 30 ottobre 2022, utilizzando il modello allegato (Mod. 3), che trasmette alla Direzione entro il 15 novembre 2022 unitamente alla richiesta della seconda quota di cui all'art. 14, comma 1, lett. b.
4. L'Ufficio competente può richiedere elementi informativi e/o integrativi sulla proposta presentata con riguardo al rispetto e coerenza alle disposizioni di cui al presente decreto, sullo stato di attuazione ed avanzamento delle attività della stessa in ogni fase del procedimento, fermo restando quanto previsto all'art.15, comma 1, lettera a).

Art. 12

Durata delle attività e termini per la rendicontazione

1. Le attività proposte devono essere ultimate, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre 19 mesi dalla data di comunicazione di ammissione provvisoria al finanziamento, ai sensi dell'art. 10, comma 4, salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
2. La rendicontazione delle proposte deve essere trasmessa alla Direzione Generale, entro massimo 45 giorni dal termine di cui al comma 1, pena la revoca del finanziamento.

Art. 13

Commissione di verifica

1. Al fine di verificare la realizzazione delle attività di ciascuna proposta e le spese per essa sostenute, la Regione, entro il 30 ottobre 2022, nomina una Commissione di verifica, composta da un rappresentante della Regione stessa e da un rappresentante designato dalla Direzione Generale.
2. La Commissione effettua la verifica di cui al comma 1, entro i termini di conclusione della realizzazione della proposta, e redige un apposito verbale che trasmette tempestivamente alla Regione ed all'Ufficio competente.
3. La Direzione Generale può fornire con proprie circolari, alle Regioni e alle Commissioni di cui

al comma 1, indicazioni circa il contenuto minimo di tali verifiche ai fini dei successivi adempimenti di competenza.

4. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica sono a carico del finanziamento riconosciuto alla regione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. B). del presente decreto e sono determinati ed indicati nella proposta stessa.
5. L'ammontare complessivo del compenso per la Commissione di verifica è forfettario e comprensivo di eventuali spese di missione, al netto degli oneri che gravano sulla Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina, ed è determinato, di norma fra lo 0,30% e lo 0,70% del finanziamento concesso per la realizzazione della proposta. L'importo del compenso per ciascun componente non può essere inferiore a € 1.000,00 e superiore a € 2.500,00, fatta comunque salva la diversa disciplina per il componente regionale che potrebbe prevedere la gratuità dell'incarico. È fatta salva la possibilità di optare per il rimborso integrale delle spese di missione e per la liquidazione del compenso forfettario per la sola eventuale parte residua. Nel caso in cui il rimborso delle sole spese di missione comporti un onere superiore al compenso forfettario previsto in sede di approvazione della proposta, la relativa eccedenza, così come gli oneri che gravano sulla Regione in qualità di soggetto che ha conferito l'incarico, è imputata alle spese generali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f).

Art. 14

Erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento è effettuata dalla Direzione Generale secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. A della proposta, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentare unitamente alla presentazione della domanda di finanziamento predisposta secondo il Mod.1;
 - b) una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 40% del finanziamento per la realizzazione della proposta, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, da presentare entro il 15 novembre 2022, redatta secondo lo schema di cui all'allegato Mod.4, corredata dal monitoraggio sulle attività realizzate al 30 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 11 comma 3 e dalla rendicontazione delle spese sostenute di almeno il 40% del finanziamento per la realizzazione del programma;
 - c) la restante quota, a saldo del massimo 10% del finanziamento comprese le spese per la Commissione di verifica di cui all'art. 13, comma 5, previa richiesta del soggetto beneficiario, a seguito della procedura descritta ai commi da 2 a 5.
2. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro e non oltre il termine previsto dall'articolo 12, comma 2, la richiesta di saldo redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod. 5), sottoscritta dal responsabile regionale, unitamente alla documentazione finale, consistente in:
 - a) una relazione che illustri le attività realizzate compresi i risultati ottenuti, le verifiche e i monitoraggi effettuati;
 - b) una dichiarazione in cui sia evidenziata l'avvenuta rendicontazione delle spese da parte dei soggetti gestori-attuatori, l'accertamento da parte del soggetto beneficiario delle spese sostenute e la loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8;

- c) la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione delle spese, mediante la trasmissione di copia dei relativi mandati di pagamento da parte del soggetto beneficiario, compresa copia dei mandati di pagamento del compenso della commissione di cui all'articolo 13.
3. L'Ufficio competente, previo accertamento della completezza della documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario, ne verifica la rispondenza ai sensi delle disposizioni del presente decreto e, anche sulla base delle risultanze del verbale di verifica redatto dalla Commissione di cui all'articolo 13, accerta la conformità delle attività realizzate agli obiettivi e alle finalità della proposta ammessa al finanziamento. L'Ufficio competente determina, quindi, l'ammontare del finanziamento ammissibile e procede a definire l'importo della quota a saldo.
4. Sulla base degli esiti delle attività previste ai commi 2 e 3, svolte dall'Ufficio competente con decreto del Direttore Generale è disposta l'ammissione definitiva o nel caso la revoca del finanziamento, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
5. Qualora l'importo del finanziamento, come rideterminato a seguito delle attività di cui ai commi 2, 3 e 4, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso, dandone contestuale comunicazione al Ministero.

Art. 15 *Revoche*

1. Il Ministero procede, a seconda dei casi, alla revoca totale o parziale del finanziamento, con il conseguente obbligo da parte del soggetto beneficiario alla restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme indebitamente già ricevute, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nei seguenti casi:
 - a) mancata o incompleta trasmissione della proposta di cui all'art. 11 comma entro i termini previsti o la eventuale negativa valutazione di tale proposta;
 - b) mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle comunicate in sede di domanda;
 - c) mancata trasmissione nei termini della completa documentazione prevista dall'articolo 14, comma 2, o eventuale negativa valutazione, anche a seguito delle verifiche di cui all'art. 13;
 - d) mancata o incompleta trasmissione dei mandati di pagamento ai sensi dell'art. 14, comma 2 lett. c);
 - e) mancato completamento delle attività proposte e finanziate entro il termine fissato dall'articolo 12.

Art. 16 *Trasparenza dei contributi e divulgazione delle iniziative e dei risultati*

1. Ai sensi dell'art. 1 commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i. le Associazioni dei consumatori (o altri soggetti attuatori che ricadano nelle medesime previsioni) sono tenute alla pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet ai sensi della suddetta normativa dei contributi ricevuti ai sensi del presente decreto sotto la voce "Iniziative a vantaggio dei consumatori – bando Regioni *ex art. 8 DM 10 agosto 2020 – Regione*", il cui adempimento

sarà oggetto di verifica da parte delle Regioni eroganti.

2. Le Regioni, al fine di garantire il maggior beneficio per i consumatori, si impegnano a contribuire alla divulgazione delle iniziative realizzate e dei risultati raggiunti.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali che la Direzione generale raccoglie in relazione alle attività svolte per effetto del presente avviso viene effettuato nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 18

Pubblicità

1. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Ministero: www.mise.gov.it e ne sarà data la massima diffusione anche tramite diretta comunicazione agli uffici competenti delle Regioni.

CONTATTI:

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni possono essere presentate alla div. V – Politiche, normativa e progetti per i consumatori - della Direzione generale:

e-mail certificata: dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

(avv. Loredana Gulino)

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Allegati:

- 1_Mod_1_Domanda e Richiesta prima quota
- 2_Mod_2_Proposta
- 3_Mod_3 Monitoraggio
- 4_Mod_4_Richiesta II quota
- 5_Mod_5_Richiesta saldo resoconto